



COMUNE DI BISACQUINO

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



REGOLAMENTO COMUNALE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 19/10/2017)

Sommario

Articolo 1 - Principi e finalità	1
Articolo 2 Aveni diritto al voto	1
Articolo 3 - Fasi della partecipazione.....	1
Articolo 4 - Definizione del budget a disposizione	2
Articolo 5 - Informazione.....	2
Articolo 6 - Consultazione e raccolta delle proposte.....	2
Articolo 7 - Verifica e Valutazione	2
Articolo 8 - Documento di partecipazione - Presentazione alla cittadinanza.....	3
Articolo 9 - Aree tematiche.....	3
Articolo 10 - Monitoraggio e verifica	4
Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali	4
Articolo 12 - Pubblicità del regolamento.....	4
Articolo 13 - Revisione del regolamento	4
Articolo 14 - Entrata in vigore.....	4

Articolo 1 - Principi e finalità

Il Comune di Bisacquino rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie.

Con il presente Regolamento si intende rendere effettivo il diritto alla partecipazione, svolgere in maniera più efficace le proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.

La partecipazione dei cittadini, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità viene individuata come lo strumento fondamentale per la graduale riforma e il graduale riequilibrio dei rapporti tra Cittadini e Comune.

Essa si caratterizza sia come spazio di confronto fra cittadini e tra cittadini ed amministratori, sia come momento di apprendimento collettivo in cui tutte le parti coinvolte sono chiamate ad approfondire tematiche di interesse collettivo recependo istanze e sollecitazioni diverse, sfruttando la ricchezza della diversità e della molteplicità dei punti di vista.

Oggetto del processo è la quota parte del bilancio di previsione relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel processo di partecipazione sono coinvolte le persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale, che posseggono determinati requisiti.

Articolo 2 - Aveni diritto al voto

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune, ovvero:

- a) I cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale.

Articolo 3 - Fasi della partecipazione

La partecipazione si struttura nelle seguenti fasi:

- Prima fase - Definizione del budget a disposizione
- Seconda fase – Informazione
- Terza fase -Consultazione e raccolta delle proposte
- Quarta fase - Verifica e Valutazione

- Quinta fase - Documento di partecipazione - Presentazione alla cittadinanza

Articolo 4 - Definizione del budget a disposizione

Annualmente, la Giunta Comunale definisce una quota pari almeno al 2% dell'assegnazione di parte corrente delle somme trasferite dalla Regione Siciliana, da utilizzare con forme di democrazia partecipata, ovvero utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Tale quota è stabilita in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art.6 della Legge Regionale n.5/2014 come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 9/2015.

Articolo 5 - Informazione

La fase iniziale della partecipazione riguarderà l'informazione che sarà garantita attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione della cittadinanza ispirandosi ai criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza.

A tal proposito il Comune renderà nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione.

L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale, nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet del Comune.

Articolo 6 - Consultazione e raccolta delle proposte

La consultazione dei cittadini alle decisioni di bilancio si svolge attraverso schede di partecipazione e/o qualsiasi altra forma di interazione partecipativa.

Entro il termine stabilito nell'avviso di informazione, ogni soggetto potrà far pervenire il proprio contributo, sotto forma di osservazioni e proposte, che dovrà essere esplicitato nell'apposita scheda di partecipazione e presentato in base a quanto indicato nell'avviso pubblico stesso.

La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.

Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche riportate all'articolo 9 e ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà indicare una sola proposta.

Articolo 7 - Verifica e Valutazione

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell'avviso pubblico saranno valutate dall'Amministrazione Comunale e dagli uffici competenti comunali.

I criteri con i quali si valutano le proposte sono i seguenti;

- Fattibilità tecnica, giuridica ed economica degli interventi;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Compatibilità con il DUP;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Caratteristica dell'innovazione;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 8 - Documento di partecipazione - Presentazione alla cittadinanza

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "Documento sulla partecipazione".

Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il documento sulla partecipazione sarà consultabile sul sito del Comune.

Le proposte formulate dai cittadini, possono essere rese pubbliche via web, a mezzo stampa e/o con incontri diretti con la cittadinanza.

Articolo 9 - Aree tematiche

Possono essere oggetto del presente regolamento le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

1. Ambiente e territorio
2. Sviluppo economico e turismo
4. Aree verdi
5. Politiche giovanili
6. Attività sociali, scolastiche ed educative
7. Attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 10 - Monitoraggio e verifica

Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale al fine di una pubblica verifica.

L'amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

Ai fini della valutazione degli interventi oggetto del presente regolamento, i risultati raggiunti verranno esplicitati in sede di relazione che approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente. A conclusione dell'attività posta in essere dall'Amministrazione Comunale tramite le forme di partecipazione individuate dal presente regolamento, la cittadinanza potrà esprimere il proprio gradimento sui risultati raggiunti attraverso apposita modulistica messa a disposizione on line.

Articolo 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Articolo 12 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a nonna dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Archivio atti / Regolamenti".

Articolo 13 - Revisione del regolamento

Le procedure descritte nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.